

Introduzione

L'espressione genio civile viene comunemente adoperata per descrivere quel complesso di uffici periferici costituenti organi tecnico-esecutivi dell'amministrazione dei lavori pubblici.

In tutti gli stati preunitari esistevano uffici che svolgevano compiti nel campo delle opere pubbliche. Per quanto riguarda il nostro territorio, ex Stato Pontificio, con il motu proprio di Pio VII del 23 ottobre 1817, fu creato un Corpo degli ingegneri pontifici di acque e strade che costituiva un organo tecnico amministrativo centralizzato, incaricato di tutte le operazioni riguardanti i lavori nazionali e provinciali di acque e strade, dalla progettazione al collaudo ed al controllo contabile. Nel Regno delle Due Sicilie, il re Francesco I°, invece, con un decreto del 25 febbraio 1826 istituì il corpo degli ingegneri di acque e strade.

Nel Regno di Sardegna, nel 1815 furono affidati ad un corpo di ingegneri civili compiti relativi ai lavori pubblici, che prima erano competenza esclusiva del genio militare. Il corpo reale del genio civile, così chiamato, faceva capo al Ministero degli Interni e poi, dal 1859, al Ministero dei Lavori Pubblici. Con l'Unità d'Italia furono assorbiti da questo organo i servizi simili esistenti negli ordinamenti statali precedenti.

La legge di riordinamento del Corpo reale del genio civile, firmata dal Ministro dei Lavori Pubblici Alfredo Baccarini, del 5 luglio 1882 n. 874, ne determinò l'assetto e ne delineò le attribuzioni:

Art. 1. Il corpo reale del genio civile, con dipendenza dal ministero dei lavori pubblici, attende all'esercizio delle attribuzioni, e compie le funzioni che gli sono devolute dalla legge e dai regolamenti sulle opere pubbliche;

art. 2. In ogni capoluogo di provincia è stabilito un ufficio del genio civile. Da esso dipendono gli uffici distaccati che all'occorrenza fossero istituiti;

art. 3. Per la sorveglianza dell'esercizio di ciascuna rete di ferrovie possono essere istituiti appositi uffici del genio civile;

art. 4. Per i servizi speciali o per importanti lavori straordinari possono essere istituiti uffici provinciali o interprovinciali;

art. 5. L'alta sorveglianza sui servizi affidati al corpo del genio civile è esercitata dal Ministero dei Lavori Pubblici per mezzo degli ispettori del Corpo stesso. A questo fine, oltre le ispezioni speciali, sono costituiti per reale decreto Circoli di ispezione. A ciascun Circolo il ministro destina annualmente un ispettore;

art. 6. Presso il ministero dei lavori pubblici è costituito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Al Consiglio superiore possono essere aggregati ...;

art. 7. Il consiglio superiore dà pareri sugli affari sottoposti al suo esame ...;

art. 8. Le sezioni del Consiglio superiore sono tre: I. della viabilità ordinaria e dei fabbricati; II delle opere idrauliche, terrestri e marittime; III delle opere ferroviarie

La sistemazione degli uffici del Genio civile fu regolata dapprima tramite il Testo unico sull'ordinamento del Corpo reale del genio civile, approvato con R.D. 3 settembre 1906 n. 522, e poi con R.D. 2 marzo 1931 n. 287. Con quest'ultimo provvedimento gli uffici del Genio civile si distinsero in ordinari a servizio generale, che agivano nell'ambito della circoscrizione provinciale, e speciali,

che venivano eccezionalmente istituiti qualora occorresse sottrarre specifici servizi alla competenza degli uffici ordinari. Gli uffici ordinari furono divisi in sezioni a ognuna delle quali fu affidato uno o più rami di servizio:

- 1° servizio generale, attinente alla vigilanza sulle opere eseguite dagli enti locali;
- 2° derivazioni d'acqua, linee di trasmissione elettrica e materie affini;
- 3° opere idrauliche;
- 4° bonifiche;
- 5° opere stradali;
- 6° opere marittime;
- 7° opere edilizie;
- 8° opere e servizi speciali dipendenti da pubbliche calamità.

Gli uffici speciali potevano, a loro volta, essere divisi in sezioni in relazione all'importanza del servizio.

L'attività svolta dal Genio civile era soprattutto di natura tecnica ed esecutiva, l'attività amministrativa si riduceva alla tenuta della contabilità ed al controllo del buon andamento delle opere realizzate ed in via di realizzazione. In generale gli ambiti nei quali operava erano di progettazione di lavori dello Stato oppure eseguiti con il suo contributo esercitando altresì la direzione, la sorveglianza e la contabilizzazione delle opere pubbliche realizzate; collaborazione e consulenza tecnica con la Prefettura; attraverso l'ingegnere capo esprimeva pareri tecnici su attività di competenza di uffici di altre amministrazioni; predisponendo pratiche nei campi delle espropriazioni per pubblica utilità, di concessioni di derivazione acque pubbliche, di concessione di contributi per danni di guerra e per danni derivanti da altre calamità come alluvioni o terremoti.

Gli uffici del genio civile dipendevano gerarchicamente dagli organi centrali, ministero lavori pubblici, e decentrati, provveditorati alle opere pubbliche, a carattere regionale.

Attualmente il genio civile è un organo periferico regionale su base provinciale.

Nel territorio oggi provinciale, l'ufficio del genio civile fu istituito a Sora dopo il terremoto del 13 gennaio 1915, come Sezione Autonoma-Servizio Terremoto dell'Ufficio Speciale di Avezzano, che colpì, principalmente, la Marsica ma anche i comuni del circondario di Frosinone e soprattutto quelli del circondario di Sora, per il disbrigo delle istanze di ricostruzione, per la riparazione degli edifici danneggiati e per ottenere i sussidi.

Dopo l'istituzione della provincia di Frosinone, nel 1927, nel capoluogo furono creati tutti gli uffici provinciali, tra i quali il Genio Civile di Frosinone.

L'attività dell'ente crebbe considerevolmente nel periodo post bellico, tanto che un'altra sezione autonoma fu istituita a Cassino, a causa del fatto che moltissimi comuni della provincia, soprattutto quelli più vicini alla linea Gustav, subirono una distruzione totale, o quasi, per i bombardamenti alleati per i combattimenti che ivi stazionarono per otto lunghi mesi. Furono istruite pratiche per la ricostruzione dei paesi, strade, ponti, scuole, ospedali, opere pubbliche varie, con la collaborazione di enti concessionari quali Enresi (Ente nazionale ricostruzione edilizia stradali idraulica) o Ericas (Ente per la ricostruzione del cassinato), con la supervisione del ministero dei lavori pubblici attraverso il genio civile.